



DETERMINAZIONE N° 830 del 12/11/2015

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. VENETO PRESENTATO DAI SIGG. MIGLIORINI TIZIANO, MIGLIORINI PAOLO E GEO CLAUDIO CONTRO IL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO PER L'ANNULLAMENTO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA DEI PROVVEDIMENTI DI REIEZIONE DEL PERMESSO DI RICOSTRUZIONE DI CASONI LAGUNARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE TIRRI DI LATISANA , APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO, IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che in data 15.10.2015 al Protocollo n. 29848 è pervenuto al Comune di San Michele al Tagliamento il ricorso al T.A.R. Veneto, presentato dai Sigg. Migliorini Tiziano, Migliorini Paolo e Geo Claudio contro il Comune medesimo per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti:

- A. del provvedimento del Comune di San Michele al Tagliamento 12 agosto 2015 Prot. n. 24017 di rigetto del permesso di ricostruzione casoni lagunari, a firma del Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio;
- B. del provvedimento del Comune di San Michele al Tagliamento 29 settembre 2015 di rigetto dell'istanza di ritiro in autotutela del predetto provvedimento prot. n. 24017, a firma del Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio;
- C. del provvedimento del Comune di San Michele al Tagliamento 11 giugno 2015, prot. n. 17984 di preavviso del provvedimento di reiezione dell'istanza di ricostruzione di n. 4 casoni lagunari a firma del Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio
- D. di ogni altro atto presupposto e/o conseguente .

Ritenuto opportuno costituirsi nel giudizio anzidetto, a tutela e difesa dell'operato di questa Amministrazione Comunale, anche al fine di non incorrere in richieste di danni e di non arrecare danno erariale all'Ente;

Dato atto che, per quanto suesposto, con deliberazione della Giunta Comunale n.281 del 05.11.2015, è stata decisa la costituzione in giudizio del Comune di San Michele al Tagliamento nella causa in oggetto,

Dato atto, altresì, che con il suddetto provvedimento è stato incaricato il Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio all'affidamento dell'incarico per il patrocinio legale del Comune nella causa in argomento;

Considerato che con nota prot. n. 30418 del 22.10.2015 è stato richiesto un preventivo di spesa per il patrocinio legale nella causa in oggetto a:

- Studio legale Tirri di Latisana;
- Avv. Petra Giacomini di Portogruaro;
- Avv. Francesco Mazzoleni di Portogruaro;

Dato atto che l'Avv. Petra Giacomini non ha dato riscontro nei termini indicati alla richiesta e che sono pervenuti i seguenti preventivi:

- Studio Legale Tirri - importo indicato pari ad Euro 3.940,00 onnicomprensivi;
- Studio legale Avv. Francesco Mazzoleni – importo indicato Euro 5.852,54 onnicomprensivi.

Ravvisata l'opportunità di affidare l'incarico di patrocinio legale nella controversia indicata in oggetto allo Studio Legale Tirri di Latisana, in quanto economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione

Comunale;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti per l'Umbria n. 137/2013/PAR, nella quale si chiarisce che, in materia di conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio, il singolo incarico episodico non costituisce appalto di servizi, ma integra un contratto d'opera intellettuale. Si ritiene di riportare di seguito i passaggi più significativi:

L'art. 110, co. 6 del Tuel stabilisce, infatti, che le province e i comuni possono inserire, nei propri regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disposizioni che prevedano "per obiettivi determinati e con convenzioni a termine" il ricorso a collaborazioni esterne "ad alto contenuto di professionalità". Gli enti locali perciò, oltre al conferimento degli incarichi esterni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001, possono ricorrere a collaborazioni esterne, nei casi in cui sia necessario avvalersi di un contributo d'alta professionalità, a condizione che la facoltà sia stata prevista nei loro regolamenti.

La legge finanziaria per il 2005 (legge 311 del 2004, art. 1, commi 11 e 42) consente alle amministrazioni pubbliche, comprese le regioni, le province e i comuni, di conferire, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, corrispondente all'articolo 7 d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, incarichi individuali ad esperti di "provata competenza" per "esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio".

Secondo un recente arresto della giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Ssz. V, 11/05/2012, n. 2730), che questa Sezione condivide, gli enti locali non hanno l'obbligo di esperire una "gara" per affidare un singolo incarico di patrocinio legale, poiché sussistono profonde differenze tra i generici servizi legali e l'incarico di patrocinio/difesa legale, cioè tra l'attività continuativa o comunque non episodica di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla complessità dell'oggetto, da una specifica organizzazione rapportata alla predeterminazione della durata, dalla predeterminazione del compenso, e l'espletamento del singolo incarico di patrocinio legale. Con la decisione sopra indicata, il giudice amministrativo di appello, ribaltando la decisione del tribunale di prime cure, ha infatti ritenuto che il conferimento del singolo incarico episodico non costituisce un appalto di servizi, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica, precisando in particolare: "...il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richiede un elemento di specialità, per prestazione e per modalità organizzativa, rispetto alla mera prestazione di patrocinio legale. L'affidamento di servizi legali è, a questa stregua, configurabile allorquando oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce....".

Al contrario, il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

Richiamata altresì la determinazione 4/2011 dell'Avcp (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) che testualmente riporta:

"4.3 Servizi legali

Devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B; tra i servizi indicati nel citato allegato figurano quelli legali che, quindi, rientrano nel perimetro delle disposizioni in esame.

Si evidenzia la stretta contiguità tra le figure dell'appalto di servizi e del contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui agli articoli 2230 c.c. e seguenti: pertanto la stazione appaltante assume l'onere della corretta qualificazione giuridica della fattispecie.

A riguardo, si ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, "un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa" (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR)."

Richiamate inoltre in materia di tracciabilità di flussi finanziari le di seguito riportate FAQ dell'AVCP (visibili

al link <http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQtracciabilita>):

“A12. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?

Sono escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:

.....i contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale (vedi anche faq D 6);

D6. Il patrocinio legale è sottoposto agli obblighi della tracciabilità?

Devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità i contratti per i servizi legali, mentre non lo sono i contratti di patrocinio legale volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente (vedi determinazione n. 4/2011, par. 4.3).”

Dato atto, pertanto, che necessita assumere idoneo impegno di spesa in merito all’incarico legale di cui sopra, pari a complessivi € 3.940,00 onnicomprensivi (Totale compenso €.2653,00 + rimborso spese generali 15% €.397,95+ CPA €. 122,04+ IVA 22% €.698,06+ spese esenti IVA e spese trasferta €. 68,95);

Visto lo schema di disciplinare d’incarico che, allegato al presente atto, ne fa parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa;

Visti:

- l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 48 dd. 28-7-2015, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione per l’esercizio 2015 – relazione previsionale e programmatica – bilancio pluriennale 2015-2017 – salvaguardia equilibri del bilancio 2015 – approvazione.”;

Accertata la propria competenza;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto della deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 05.11.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

3) di conferire all’Avv. Leonardo Tirri dello Studio Legale Tirri di Latisana l’incarico di difesa e rappresentanza legale del Comune di San Michele al Tagliamento relativamente al ricorso al T.A.R. Veneto, presentato dai Sigg. Migliorini Tiziano, Migliorini Paolo e Geo Claudio contro il Comune medesimo per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei seguenti provvedimenti:

- A. del provvedimento del Comune di San Michele al Tagliamento 12 agosto 2015 Prot. n. 24017 di rigetto del permesso di ricostruzione casoni lagunari, a firma del Dirigente del Settore Uso ed

Assetto del Territorio;

- B. del provvedimento del Comune di San Michele al Tagliamento 29 settembre 2015 di rigetto dell'istanza di ritiro in autotutela del predetto provvedimento prot. n. 24017, a firma del Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio;
- C. del provvedimento del Comune di San Michele al Tagliamento 11 giugno 2015, prot. n. 17984 di preavviso del provvedimento di reiezione dell'istanza di ricostruzione di n. 4 casoni lagunari a firma del Dirigente del Settore Uso ed Assetto del Territorio
- D. di ogni altro atto presupposto e/o conseguente;

4) di dare atto che la procura *ad litem* verrà sottoscritta dal Sindaco che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del vigente Statuto comunale, "...ha la rappresentanza del Comune, compresa la rappresentanza legale in giudizio...";

5) di approvare lo schema di disciplinare di incarico che viene allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

6) di precisare che l'incarico di cui sopra non è soggetto alla normativa sulla tracciabilità di cui al D.Lgs. 136/2010, così come chiarito nella determinazione Avcp 4/2011, nelle premesse richiamata;

7) di imputare la spesa complessiva di euro 3,940.00 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Descrizione	Art	EPF	CodRif	E/S	Importo	Soggetto	Note
2015	60	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, PARERI LEGALI VARI.	1	2015	10023	S	3,940.00	STUDIO - LEGALE TIRRI VIA CARAVAGGIO N. 19 - 33053 LATISANA(UD)	

8) di demandare ad atti successivi l'eventuale integrazione di impegno, previa comunicazione del legale succitato;

9) di dare atto che il conferimento dell'incarico in argomento verrà pubblicato, a cura del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica, nel sito istituzionale dell'ente nell'apposita sotto-sezione di primo livello dell'Amministrazione Trasparente denominata "consulenti e collaboratori";

10) di dare atto che la presente determinazione: è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;

va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;



Comune di San Michele al Tagliamento

PROVINCIA DI VENEZIA

DETERMINA N.	DEL	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
830	12/11/2015	Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata	03/12/2015

OGGETTO: RICORSO AL T.A.R. VENETO PRESENTATO DAI SIGG. MIGLIORINI TIZIANO, MIGLIORINI PAOLO E GEO CLAUDIO CONTRO IL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO PER L'ANNULLAMENTO CON ISTANZA DI SOSPENSIVA DEI PROVVEDIMENTI DI REIEZIONE DEL PERMESSO DI RICOSTRUZIONE DI CASONI LAGUNARI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE TIRRI DI LATISANA, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO, IMPEGNO DI SPESA.

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l'attestazione di copertura finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 03/12/2015

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario

F.to Dott.ssa Anna Maria Zoppe'

Riferimento pratica finanziaria : 2015/2067

Estremi dell'impegno :

IMPEGNO	n.2714
CAPITOLO	n.60/1
COMPETENZA / RESIDUO	competenza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 03/12/2015 al 18/12/2015.

lì 03/12/2015

L'ADDETTO DI SEGRETERIA
Ines Zeffirina Solda'

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del Dlgs n. 10/2002 e del T.U. n. 445/2000

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Ines Zeffirina Solda'

CODICE FISCALE: IT:SLDNZF52A46L551F

DATA FIRMA: 03/12/2015 12:21:26

IMPRONTA: FE4B14C1384915E3EA2DF3E14598CCCD2EA3D75F